



Il Ministro della Salute

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni*;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 10 comma 1 lettera b), secondo cui le Amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall’Organismo di valutazione, ai sensi del successivo articolo 14, che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato, nonché l’articolo 15, comma 2, lettera b) del medesimo decreto legislativo, in base al quale l’organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione, definisce, in collaborazione con i vertici dell’amministrazione il Piano e la Relazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b);

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”*, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, recante *“Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”*;

VISTO il decreto del Ministro della salute dell’8 aprile 2015, e successive modificazioni, recante *“Individuazione delle funzioni dirigenziali non generali”*;

VISTO il decreto ministeriale 30 dicembre 2010, recante “Adozione del Sistema di misurazione e valutazione della *performance*” aggiornato con decreto ministeriale del 18 dicembre 2018;

VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2011, recante “Definizione e adozione degli standard qualitativi ed economici dei servizi pubblici erogati” aggiornato con decreto ministeriale del 13 febbraio 2014;

VISTO il decreto ministeriale 28 aprile 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 30 maggio 2022, recante “Adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2022 - 2024”;

VISTA la Relazione sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione, prevista dall’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, pubblicata sul sito istituzionale il 31 gennaio 2022;

VISTA la direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2022, di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, emanata l’8 febbraio 2022 e registrata dalla Corte dei Conti in data 3 marzo 2022;

VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2022, con il quale è stato adottato il Piano della performance 2022-2024;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*” e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, il quale introduce il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), al fine di “*assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso*”;

VISTO, altresì, il comma 5 dell’articolo 6 del citato decreto-legge n. 80 del 2021, il quale prevede che con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, con il quale, in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 80 del 2021, è stato adottato il “*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*”;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 30 giugno 2022, n. 132, con il quale è stato emanato il “*Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione*”;

VISTO il decreto ministeriale 15 settembre 2022, con il quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Ministero della salute relativo al periodo 2022-2024;

VISTO il decreto ministeriale 15 settembre 2022, con il quale è stata approvata la “Relazione annuale sulla performance” 2021 del Ministero della salute;

VISTO, in particolare, l’articolo 19, comma 9, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, a tenore del quale “*le funzioni (...) in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 recante “*Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTE le Linee Guida n° 3 del novembre 2018 emanate dal Dipartimento della Funzione pubblica – Ufficio per la valutazione della performance recante indicazioni sulla stesura della relazione;

RILEVATA, pertanto, l’esigenza di adottare la Relazione sulla *performance* per l’anno 2022;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi della normativa indicata in premessa, è approvata la “*Relazione annuale sulla performance*” 2022 del Ministero della salute, allegata al presente decreto.

Roma,

IL MINISTRO
(*Prof. Orazio Schillaci*)